

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2746

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRIGANDÌ, STEFANI, ALLASIA, COMAROLI, MACCANTI, VANALLI**

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e di elezione del Consiglio superiore della magistratura

*Presentata il 29 settembre 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica alcune disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM), limitandosi a intervenire sulla disciplina della composizione del Consiglio e confermando l'attuale sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti che prevede il principio del voto separato per categorie e i tre collegi unici nazionali cui sono candidabili, rispettivamente, magistrati di cassazione, giudici di merito e pubblici ministeri. La scelta di elevare il numero complessivo dei componenti del CSM risponde alla finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività demandate all'organo di autogoverno della magistratura. Pertanto l'articolo 2, modificando l'articolo 1 della citata legge n. 195

del 1958, innalza il numero totale dei componenti elettivi del CSM, che passa da sedici a trentadue per i componenti magistrati e da otto a sedici per i membri di nomina parlamentare. L'articolo 3 modifica l'articolo 21 richiedendo, per la convocazione dei corpi elettorali, la convocazione entro tre mesi dallo scadere del mandato di ciascun componente anziché alla scadenza del precedente Consiglio. L'articolo 4 modifica l'articolo 23 relativo ai trentadue componenti del CSM eletti dai magistrati, quattro dei quali dovranno essere scelti tra magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, mentre i restanti ventotto saranno scelti tra coloro che esercitano funzioni di merito secondo le modalità previste dagli articoli 23.1 e 25 della stessa legge n. 195 del 1958. I restanti commi

dell'articolo 21 prevedono, per i componenti togati, le ineleggibilità attualmente regolamentate nell'articolo 24, come essere stati addetti all'Ufficio studi del CSM negli ultimi quattro anni, aver prestato servizio come segretario del Consiglio che si rinnova o esserne stato membro, aver ricevuto una sanzione più grave dell'ammonizione, non aver svolto in modo permanente e continuativo la funzione giudiziaria per almeno quattro anni e non aver compiuto tre anni di anzianità dalla nomina. L'articolo 5 introduce l'articolo 23.1 sulla ripartizione per funzioni, stabilendo che l'elezione si effettua in tre collegi unici nazionali ai quali sono candidabili, rispettivamente, magistrati di cassazione, pubblici ministeri e giudici di merito. Il primo collegio elegge quattro magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte Suprema di cassazione o la Procura generale presso la medesima Corte, il secondo collegio elegge venti magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il terzo collegio elegge otto magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia o che ricoprono il ruolo di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24. L'articolo 6 sostituisce l'articolo 24 in materia di elettorato attivo e passivo, regolamentando il solo l'elettorato attivo, che spetta a tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari cui non sono state conferite le funzioni giudiziarie alla data della convocazione delle elezioni e dei magistrati sospesi dalle funzioni ai sensi degli articoli 10, 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L'articolo 7 introduce l'articolo 24.1 diretto a prevedere, in materia di elettorato passivo, un formale interpello rivolto a tutti i magistrati, ad esclusione degli uditori, per acquisire la preventiva accettazione della funzione di componente del CSM. Tale

interpello viene effettuato dal Comitato di presidenza del CSM tre mesi prima della data stabilita per le elezioni. Tra i magistrati che hanno risposto positivamente, il Consiglio di presidenza sorteggia dodici magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità presso la Corte di cassazione e otto magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità presso la Procura generale della medesima Corte, cento magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, quaranta magistrati che esercitano funzioni giudiziarie di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che ricoprono il ruolo di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 24 del 2006. Il sorteggio è finalizzato a inserire i magistrati nelle tre liste uniche nazionali relative ai collegi di cui all'articolo 23.1. L'articolo 8 modifica quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 25, lasciando immutato quanto stabilito dall'articolo in materia di convocazione delle elezioni, di uffici elettorali e di spoglio delle schede. In sostanza, restano ferme la convocazione delle elezioni entro sessanta giorni dalla data di votazione e la nomina nei cinque giorni successivi da parte del CSM dei sei membri (tre effettivi e tre supplenti) dell'ufficio centrale elettorale presso la Corte di cassazione. Invece il comma 3 prevede che entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, l'ufficio centrale elettorale acquisisca dal Comitato di presidenza le liste dei candidati, mentre l'attuale formulazione stabilisce che le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, mediante un'apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori. Inoltre, il comma 4 prevede l'accertamento da parte dell'ufficio centrale elettorale, nei cinque

giorni successivi alla scadenza del termine indicato, dei requisiti di eleggibilità di ciascuna candidatura, che viene trasmessa alla segreteria del CSM; il provvedimento di esclusione deve essere sempre motivato e contro di esso è ammesso ricorso, sul quale la Corte di cassazione deve pronunciarsi entro cinque giorni. La novità più rilevante consiste nella possibilità di un nuovo sorteggio di candidati da parte del Comitato di presidenza qualora sia stato escluso un numero di candidati non inferiore al 10 per cento. Resta immutata la disciplina contenuta nei successivi commi dell'articolo: pubblicazione immediata sul notiziario del CSM dell'elenco dei candidati per ognuno dei tre collegi nazionali e trasmissione dell'elenco a tutti gli uffici giudiziari, costituzione entro gli stessi venti giorni presso il CSM di una commissione centrale elettorale con funzioni di scrutinio delle schede e assegnazione dei seggi, costituzione a cura dei consigli

giudiziari in un seggio elettorale presso ogni tribunale distrettuale. La modifica all'articolo 27 in materia di scrutinio e di assegnazione dei seggi è legata al nuovo numero complessivo di membri togati e laici prevista dal novellato articolo 1. L'articolo 11 differenzia la durata del mandato dei componenti togati e laici, mentre oggi il mandato ha una durata quadriennale per entrambe le categorie di componenti. Viene pertanto stabilita in sei anni la durata del mandato per i componenti laici e in tre anni la durata del mandato per i componenti togati, che tuttavia rimarranno in funzione fino a quando non sarà insediato il nuovo Consiglio o i nuovi membri togati, che verranno rinnovati secondo le modalità stabilite negli articoli precedenti. L'articolo 12 abroga, per finalità di coordinamento, l'articolo 32 in materia di durata della carica di consigliere.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nella legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: « Ministro di grazia e giustizia » e « Ministero di grazia e giustizia », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Ministro della giustizia » e « Ministero della giustizia ».

## ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « trentadue » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « sedici ».

## ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: « del precedente Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « del mandato di ciascun componente ».

## ART. 4.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Componenti eletti dai magistrati*). — 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di trentadue componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. I componenti magistrati sono eletti: quattro tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e ventotto tra i magistrati che eser-

citano funzioni di merito, secondo le modalità di cui agli articoli 23.1 e 25.

3. Non possono essere eletti i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio sono stati addetti all'Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura.

4. Non possono essere eletti i magistrati che, alla data di convocazione delle elezioni, non esercitano funzioni giudiziarie.

5. Non possono essere eletti i magistrati che prestano o che hanno prestato servizio quali segretari del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione si procede.

6. Non possono essere eletti i magistrati che hanno fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione si procede.

7. Non possono essere eletti i magistrati che, alla data di convocazione delle elezioni, non hanno effettuato un servizio permanente e continuativo per almeno quattro anni.

8. Non possono comunque essere eletti i magistrati di tribunale che non hanno compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina. L'anzianità nella qualifica è calcolata dalla data di convocazione delle elezioni ».

#### ART. 5.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 23.1. — (*Ripartizione per funzioni*). — 1. L'elezione del Consiglio superiore della magistratura si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per venti magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo

115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che ricoprono il ruolo di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24 ».

#### ART. 6.

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Elettorato attivo*). — 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non sono state conferite le funzioni giudiziarie e dei magistrati che, alla stessa data, sono sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 10, 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni ».

#### ART. 7.

1. Dopo l'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 24. 1. — (*Elettorato passivo*). — 1. Tre mesi prima della data di convocazione delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura, il Comitato di presidenza rivolge, per la via gerarchica, formale interpello a tutti i magistrati in servizio, al fine di acquisire la loro preventiva accettazione all'assunzione della funzione di componente del Consiglio.

2. Sono esclusi dall'interpello di cui al comma 1 del presente articolo i magistrati indicati nell'articolo 23, commi da 3 a 8.

3. Tra i magistrati che hanno risposto positivamente all'interpello di cui al comma 1, il Comitato di presidenza sorteggia:

a) dodici magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e otto magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità presso la Procura generale della stessa Corte;

b) cento magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

c) quaranta magistrati che esercitano funzioni giudiziarie di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che ricoprono il ruolo di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24.

4. I magistrati sorteggiati con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo sono inseriti nelle tre liste uniche nazionali relative ai collegi di cui all'articolo 23.1 ».

#### ART. 8.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). — 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, l'ufficio centrale elettorale acquisisce dal Comitato di presidenza le liste dei candidati predisposte ai sensi dell'articolo 24.1.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che ciascun candidato sia in possesso dei requisiti di eleggibilità; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di esclusione di un numero di candidati non inferiore al 10 per cento di ciascuna lista, il Comitato di presidenza, entro i successivi cinque giorni, procede a un nuovo sorteggio di candidati ai sensi dell'articolo 24.1, comma 3, in numero pari a quello degli esclusi. L'ufficio centrale elettorale accerta che ciascun nuovo candidato sia in possesso dei requisiti di eleggibilità.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23.1, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo e i magistrati della Direzione nazionale antimafia nonché i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione e i magistrati che ricoprono il ruolo di sostituto procuratore generale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito ».

## ART. 9.

1. All'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 23, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « 23.1 »;

b) al comma 6, le parole: « espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero » sono soppresse.

## ART. 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese sono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a ventiquattro, dei quali sedici togati e otto eletti dal Parlamento in seduta comune. In caso diverso si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 30 ».

## ART. 11.

1. L'articolo 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — (*Cessazione del Consiglio superiore della magistratura*). — 1. I componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessano il mandato dopo sei anni.

2. I componenti togati del Consiglio superiore della magistratura cessano il mandato dopo tre anni. Al termine del triennio il rinnovo della componente to-

gata avviene con le modalità previste dagli articoli 23, 23.1, 24, 24.1, 25, 26 e 27.

3. Finché non è insediato il nuovo Consiglio superiore della magistratura ovvero la nuova componente togata, lo stesso Consiglio continua a funzionare con la composizione precedente ».

ART. 12.

1. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

€ 0,35



\*16PDL0029850\*